

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 42 (1970)
Heft: 6

Artikel: La protezione civile d'oggi e di domani
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246112>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La protezione civile d'oggi e di domani

Il Consigliere Nazionale Leo Schürmann, Presidente dell'Unione Svizzera per la protezione civile, ha tenuto il 6 maggio 1970, in occasione dell'assemblea generale della Società Svizzera di tecnica militare, una conferenza molto interessante su questioni attuali riguardanti la protezione civile; a titolo informativo, presentiamo il testo della conferenza ai nostri lettori (N.d.R.)

La protezione civile è diventata in modo evidente parte integrante della difesa generale. Le leggi promulgate nel decennio 1950-1960, le hanno dato una struttura precisa. Certo, la protezione civile, come il settore militare, è soggetta a evoluzioni dovute a nuove tecniche nella condotta della guerra, a modifiche nella costellazione politico-sociale, e alle nuove strategie che ne risultano.

Ciononostante, i principi e le istituzioni rimangono costanti. Il fatto di considerare i dati di fatto dei problemi e di ricercare delle nuove e migliori soluzioni è una cosa, mentre il cambiamento effettivo della concezione e delle misure è un'altra.

Ciò che esiste e funziona è senz'altro un fattore positivo in quanto reale.

Trovandoci in stato di guerra, noi interverremo con le risorse in persone e materiale a nostra disposizione e le stesse ci saranno molto preziose in periodo critico, anche se non saranno dei mezzi ottimali. Possiamo quindi dire che, specialmente le due leggi del 1962 sulla protezione civile e del 1963 sulle costruzioni di protezioni civili, sono i principi fondamentali non solo obbligatori, ma anche validi e, provvisoriamente, indispensabili alla protezione della popolazione civile in tempo di guerra e di catastrofi.

Grazie a queste leggi, si può costatare che si è già giunti a un eccellente grado di preparazione della difesa; questa preparazione migliora di anno in anno.

Certi problemi nati con la legge del 1962, la dotazione in personale degli organi di direzione e di conseguenza, la questione del trasferimento dai loro obblighi militari all'obbligo di prestare servizio nella protezione civile, non hanno suscitato troppi inconvenienti anche se diversi problemi non sono ancora oggi risolti.

Per sua natura la protezione civile fa parte dell'organizzazione del

servizio territoriale; la separazione di quest'ultima dal settore militare, che in principio deve essere approvata tenuto conto delle condizioni poste dal diritto internazionale, deve essere riveduta.

Bisogna trovare le vie e i mezzi atti ad adottare la protezione civile d'organi direttivi formati e provenienti dall'esercito. Partendo da ciò che esiste, è interessante esaminare alcune questioni che possono avere un interesse particolare per la Società svizzera di tecnica militare, specialmente quelle che riguardano l'acquisto del materiale, le costruzioni di protezioni civili e la concezione.

I. L'ACQUISTO DEL MATERIALE

L'applicazione delle prescrizioni riguardanti l'acquisto, l'attribuzione e la consegna degli equipaggiamenti e materiale, è cominciata nel 1965. Si tratta di un programma decennale che è tuttora applicabile. Il programma è diviso in tre fasi e noi ci troviamo attualmente nella seconda.

Nel 1974 avrà luogo la liquidazione dei conti e dei complementi di materiale, soprattutto di materiale di riserva e dei pezzi di ricambio. Le spese globali previste fino al 1974 ammontano a Fr. 600.000.000.— di cui il 50 per cento sono già stati spesi.

A titolo d'esempio vengono acquistati ogni anno equipaggiamenti personali per:

- 30.000 membri degli organismi locali di protezione e per 41.000 membri delle guardie di immobili;
- equipaggiamenti speciali per:
 - 3.400 persone incorporate negli stati maggiori;
 - 8.000 membri dei corpi di pompieri-zappatori di guerra;
 - 2.700 membri del servizio tecnico;
- equipaggiamenti di sezione:
 - 420 assortimenti per le sezioni di pompieri-zappatori di guerra;
 - 230 equipaggiamenti per i gruppi zappatori;
- equipaggiamenti sanitari:
 - 1.600 scatole sanitarie;
 - 600 sacchi sanitari;
 - 170 equipaggiamenti per posti sanitari;
 - 100 istallazioni complete per posti sanitari di soccorso.

L'Ufficio federale della protezione civile (chiamato in seguito l'Ufficio federale) dispone in proprio di 21 depositi di materiale e di 29 altri ubicati negli arsenali federali e cantonali. Le forniture partono generalmente dal deposito centrale dell'Ufficio federale a Wabern; eccezionalmente esse possono essere fatte dai depositi esterni.

Alcuni materiali d'equipaggiamento, come compressori, motopompe del tipo 2, tubi, scale a coulisses, maschere antigas, sono forniti direttamente dalle fabbriche.

Nel 1968, l'Ufficio federale ha registrato un movimento di materiale al deposito centrale di Wabern di 3061 t, o 745 vagoni ferroviari e 142 autocarri.

Dal 1963 alla fine di settembre 1969, sono state fatte ordinazioni per un totale di Fr. 281.000.000.—.

Da fr. 4.000.000— nel 1963, si è passati a Fr. 68.000.000— nel 1968. Più di 700 ditte della Svizzera hanno partecipato alla fabbricazione del materiale. Anche l'estero partecipa, ma in misura ridotta.

Gli acquisti sono fatti secondo la lista del materiale, facendo stato a questo effetto una risoluzione del Consiglio federale del 10 agosto 1965. La lista dei materiali, allestita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, prevede i materiali prescritti che in generale sono acquistati dalla Confederazione.

L'Ufficio federale prepara gli statuti di assortimento di materiale. I dettagli sono fissati da una vasta opera (l'insieme degli statuti), come gli statuti di equipaggiamento e dei materiali dell'esercito, il numero delle denominazioni, il numero degli articoli ed il prezzo di fornitura.

Il modo di procedere agli acquisti, è regolato dall'ordinanza del 22 maggio 1962 sugli acquisti dell'Amministrazione federale che è obbligatoria per tutti i servizi di acquisto di questa amministrazione.

Del resto, il numero ed il valore degli oggetti d'equipaggiamento da acquistare, sono fissati sulla base dei crediti accordati annualmente dalle Camere Federali.

Il materiale prescritto obbligatoriamente nella lista dei materiali, è acquistato dalla Confederazione e rimesso ai Cantoni, ai Comuni e ai Consorzi; le riserve sono costituite su piano federale.

Gli acquisti sono in maggior parte centralizzati.

Il raggruppamento dell'armamento e la farmacia dell'esercito provvedono a ca. il 60 per cento degli acquisti, mentre l'Ufficio federale si incarica del resto. Questa centralizzazione offre i seguenti vantaggi:

1. La normalizzazione e la standardizzazione dei materiali e apparecchi sono sicuramente raggiunte.
2. L'adattamento al materiale di corpo delle truppe di protezione aerea è assicurata (cooperazione sui luoghi sinistrati).
3. Gli acquisti di materiale fatti in grande quantità e direttamente presso le fabbriche permettono d'ottenere dei ribassi importanti; revisori speciali della Confederazione garantiscono forniture irreperibili.
4. Il raggruppamento dell'armamento e la farmacia dell'esercito permettono, grazie ai loro servizi di ricerca e di prova, l'acquisto di materiale irreprensibile.
5. I prodotti finiti o semi-finiti acquistati all'estero, (come motori speciali per le motopompe e compressori) possono essere trattati in materia doganale come il materiale di guerra, ossia essere importati con franchigia doganale.
6. Se gli acquisti venissero fatti dai Comuni, sarebbe necessario prevedere degli organismi di controllo incaricati di verificare la qualità del materiale e il diritto ai sussidi, ciò che comporterebbe per la Confederazione e per i Comuni oneri sensibili.

Per quanto concerne gli acquisti, il raggruppamento dell'armamento, la farmacia dell'esercito e l'Ufficio federale, devono osservare i principi generalmente applicabili alla Confederazione.

E' regola generale che gli acquisti si fanno conformemente ai principi commerciali.

Le forniture sono effettuate da imprese specializzate.

Gli acquisti non vengono trattati per il tramite d'intermediari che nei casi in cui il fabbricante è legato per contratto a un rivenditore e se i prezzi sono identici.

Nella misura del possibile, la preferenza sarà data alle ditte di montagna, anche se in certi casi i prezzi sono più alti.

II. COSTRUZIONI DI PROTEZIONI CIVILI

1. Generalità

Le costruzioni di protezioni civili sono oggigiorno e saranno anche in futuro, le misure di protezione più importanti per la popolazione civile in caso di guerra.

Grazie ai testi legali, a partire dalla vecchia risoluzione federale del 21 dicembre 1950 riguardante le costruzioni di protezioni antiaeree e fin su alla legge federale del 4 ottobre 1963 riguardante le costruzioni di protezioni civili si è potuto costruire in questi ultimi 20 anni più di 116.000 rifugi che offrono un posto protetto per circa 3.100.000 persone. Le spese supplementari globali (Confederazione, Cantoni, Comuni e privati) impiegate per la costruzione di questi rifugi, ammontano a ca. 1.000.000.000.— di Fr.

Se l'attività dell'industria edilizia continua con questo ritmo, si potrà contare un aumento annuo di ca. 10.000 locali-rifugio con una capacità di 300.000 posti.

Da noi la costruzione di rifugi è molto importante e non è superata da nessun altro paese sebbene siano stati fatti grandi sforzi in questo campo dai paesi nordici (Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Finlandia). Quindi la situazione attualmente è favorevole alla Svizzera.

2. Tipi di locali, rifugi e grado di protezione

Secondo le misure prescritte per le costruzioni in virtù della legge sulla protezione civile, i Comuni sottoposti all'obbligo di costruire, devono creare dei rifugi privati e pubblici come pure locali-rifugio per gli organismi di protezione e per il servizio sanitario.

Il catalogo dei locali-rifugio e il grado di protezione richiesti sono fissati nelle direttive del 23 aprile 1965 dell'Ufficio federale sulle esigenze minime alle quali devono rispondere queste costruzioni.

Queste direttive non hanno tuttavia che un carattere provvisorio e saranno sostituite dopo la pubblicazione del regolamento del Consiglio federale (concezione della protezione civile svizzera).

3. Esigenze minime che devono essere rispettate dalle costruzioni

Le direttive del 23 aprile 1965 relative alle esigenze minime che devono rispettare le costruzioni fissano unicamente i tipi dei locali-rifugio e il loro grado di protezione. Si è reso quindi necessario di catalogarli secondo i gradi di protezione per indicare le dimensioni dei rifugi 1-3-9 atmosfere (valori indicativi).

Il complemento del 4 marzo 1966 alle direttive del 23 aprile 1965 dell'Ufficio federale, ha stabilito per la prima volta il principio essenziale che tutti i rifugi devono essere costruiti in conformità ai dati del manuale riguardante gli effetti delle armi (1964).

Sia le direttive che il relativo complemento aprono un nuovo capitolo nella concezione tecnica della costruzione di rifugi. In primo luogo si deve tener conto non tanto degli effetti delle armi classiche o tradizionali, ma soprattutto di quelli delle armi che provocano esplosioni nucleari. Ne risulta fortunatamente che i rifugi progettati in una tale prospettiva, offrono ugualmente una migliore protezione contro gli effetti delle armi classiche in rapporto ai vecchi rifugi che proteggevano unicamente contro i colpi ravvicinati.

In seguito a queste direttive fondamentali, l'Ufficio federale ha potuto elaborare delle prescrizioni tecniche di dettaglio. Le prime, che datano del 1966, riguardano la costruzione di rifugi privati.

Altre prescrizioni tecniche di dettaglio sono attualmente allo studio e si riferiscono alle prescrizioni tecniche per la pianificazione generale dei rifugi, alle prescrizioni tecniche per i rifugi degli organismi di protezione e del servizio sanitario.

4. Installazioni tecniche

I rifugi privati dispongono d'una protezione chiusa da tutte le parti, porte blindate, di un piccolo dispositivo di ventilazione con filtro antigas e di una illuminazione di soccorso.

Quelli pubblici, che offrono un grado di protezione di tre atmosfere, sono muniti di tutte le installazioni tecniche necessarie a un soggiorno prolungato. Le prescrizioni tecniche seguenti sono state pubblicate per definire i tipi di dispositivi di ventilazione dei rifugi privati:

- Prescrizioni tecniche del 15 aprile 1965 dell'Ufficio federale concernenti le esigenze tecniche per i piccoli dispositivi di ventilazione;

- Prescrizioni del 1. ottobre 1966 dell'Ufficio federale concernenti le esigenze tecniche alle quali devono rispondere i piccoli dispositivi di ventilazione VA 20 per i rifugi nelle case monofamiliari. I rifugi più grandi, (per esempio quelli pubblici costruiti in maniera combinata con dei garages) nonché quelli degli organismi di protezione che offrono un grado di protezione di tre atmosfere, comprenderanno le istallazioni tecniche seguenti:
 - a) ventilazione e climatizzazione con protezione antigas;
 - b) istallazioni elettriche e gruppi elettrogeni di soccorso;
 - c) istallazioni sanitarie (WC, cucine ecc.);
 - d) dispositivo di telecomunicazione;
 - c) istallazioni sanitarie (WC, cucine ecc.);

Il costo delle istallazioni tecniche di queste costruzioni rappresenta ca. il 50 per cento delle spese supplementari globali, ciò che equivale a ca. Fr. 50.000.000.— all'anno senza le istallazioni mobili.

L'Ufficio federale ha pubblicato a questo proposito le direttive tecniche e i documenti seguenti:

- Direttive dell'Ufficio federale del 1. aprile 1964 per la ventilazione di rifugi della protezione civile;
- Direttive dell'Ufficio federale del 1. febbraio 1963 per l'istallazione di gruppi elettrogeni di soccorso nei rifugi;
- Lista degli incarichi del 1. gennaio 1970 relativa alla fornitura e al montaggio di gruppi elettrogeni di soccorso Diesel nei rifugi della protezione civile;
- Diversi esempi di disposizioni e di montaggi riguardanti l'istallazione di trasmissioni per le diverse categorie di rifugi.

Le altre istallazioni sono determinate, secondo il caso, con la nostra sezione d'istallazioni tecniche e con l'architetto.

Le disposizioni surriferite dovranno essere incorporate nelle nuove prescrizioni tecniche per i rifugi degli organismi di protezione e del servizio sanitario.

5. Elemento di costruzione sottoposto a prova

Allo scopo di mantenere bassi i costi, il materiale previsto per il montaggio di rifugi, dovrà essere quello venduto abitualmente nel commercio. Le parti del rifugio che sono sottoposte a degli sforzi speciali

in seguito all'uso di armi, per esempio le chiusure del rifugio, le valvole antisoffio, i filtri antigas, vengono sottoposti a collaudi di tipo e di serie.

E' stato necessario così stabilire le esigenze tecniche speciali per questi elementi di costruzione. L'Ufficio federale ha pubblicato a questo proposito le prescrizioni e i piani tipi seguenti:

- Prescrizioni tecniche del 30 giugno 1967 concernenti le esigenze minime nonché gli esami e i controlli in vista dell'approvazione delle chiusure di rifugi;
- Piani-tipo del 21 dicembre 1967 per le chiusure normalizzate dei rifugi aventi dei gradi di protezione da uno a tre atmosfere;
- Prescrizioni del 15 ottobre riguardanti le esigenze tecniche minime delle valvole antisoffio e dei filtri per i dispositivi di ventilazione;
- Prescrizioni del 1. novembre 1967 riguardanti le esigenze tecniche alle quali devono rispondere i filtri antigas GF 600 per i dispositivi di ventilazione della protezione civile.

Queste prescrizioni hanno ridotto il numero dei tipi ed ottenuto una fabbricazione uniforme, ciò che ha comportato una diminuzione importante dei prezzi.

La produzione annuale delle chiusure di rifugi supera i 20.000 pezzi; quella dei piccoli dispositivi di ventilazione è di 10.000 pezzi permettendo così una produzione in serie.

6. Prove di tipo e di serie

Più le esigenze sono grandi e la concorrenza tra i fabbricanti intensa, più è importante il controllo dei prodotti al fine di evitare che i rifugi siano dotati di materiale e dispositivi contrari alle prescrizioni.

Per questo motivo è stato creato presso il laboratorio del raggruppamento dell'armamento a Wimmis-Lattigen, un laboratorio di collaudo e controllo di tipo e di serie, laboratorio incaricato di verificare la produzione e la vendita di dispositivi della protezione civile.

In questa sua qualità d'organo neutro, il laboratorio controlla dal 1961 su ordine dell'Ufficio federale i dispositivi che necessitano in collaudo.

Questo laboratorio istallato a spese dell'Ufficio federale, è oggi uno dei più moderni del ramo. Serve gli interessi della protezione civile

e della commissione di studio del Dipartimento federale di giustizia e polizia per la protezione civile, come pure all'esercito.

Si è infatti stabilito in questo campo una collaborazione fruttuosa tra esercito e protezione civile, che contribuisce in larga misura a risolvere i problemi ancora in sospeso.

In virtù della risoluzione del Consiglio federale dell'8 agosto 1967, riguardante la fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la distribuzione, come pure l'importazione e la sorveglianza del materiale destinato alla protezione civile, l'Ufficio federale ha pubblicato le prescrizioni seguenti:

- Prescrizioni dell'Ufficio federale del 18 luglio 1968 concernenti parti distaccate;
- Prescrizioni dell'Ufficio federale del 18 luglio riguardanti le prove di serie dei dispositivi di ventilazione dei rifugi e dei loro pezzi distaccati.

Da risultati positivi registrati dall'organo incaricato del controllo, l'Ufficio federale emette dei certificati d'omologazione i cui numeri sono regolarmente pubblicati sul Foglio ufficiale della protezione civile. Questi certificati autorizzano i fabbricanti (che ne sono titolari) a produrre e a vendere i dispositivi omologati.

In più, i dispositivi vengono sottoposti al controllo di serie eseguito da incaricati qualificati dell'Ufficio federale, prima sul luogo di fabbricazione e poi a installazione ultimata.

7. Attribuzioni e competenze che devono essere regolate tra la Confederazione e i Cantoni

Allo scopo di regolare armoniosamente le competenze tra la Confederazione e i Cantoni, l'Ufficio federale ha pubblicato diversi testi, tra i quali:

a) la guida dell'Ufficio federale del 17 febbraio 1967 per il controllo alla consegna e l'approvazione dei dispositivi di ventilazione e dei gruppi elettrogeni di soccorso della protezione civile, guida che ha regolato tra l'altro

- la competenza d'approvazione dei progetti dei dispositivi di ventilazione e dei gruppi elettrogeni di soccorso,

- la competenza per il controllo alla consegna di questi dispositivi e gruppi,
 - le istruzioni ai proprietari di stabili riguardanti l'uso di questi dispositivi e gruppi,
 - il controllo dei piccoli dispositivi di ventilazione.
- b) la lettera circolare no. 30 del 21 giugno 1966 sulle istruzioni da seguire per l'approvazione dei progetti d'installazione e dei dispositivi degli organismi di protezione di località e di stabili, sale di trattamento e di centri operatori ben protetti, come pure di rifugi pubblici e di costruzioni a usi multipli, lettera circolare che regola la presentazione degli avanprogetti,
- c) la circolare no. 65 del 17 agosto 1967 relativa alla procedura di presentazione delle domande di sussidio e di liquidazione dei conti per le costruzioni di protezione civile di tutte le categorie, circolare che tratta i punti seguenti:
- domanda di sussidio,
 - aggiudicazione e esecuzione della costruzione,
 - liquidazione dei sussidi.

III LA CONCEZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE SVIZZERA

1. La concezione della protezione civile (1962-1963) teneva conto di tutta una serie di condizioni marginali e di particolarità svizzere, specialmente delle seguenti:
 - a) si ammetteva in primo luogo la grande probabilità di un attacco di bombardamenti su zone della Svizzera a forte densità di popolazione, zone che avrebbero potuto essere considerate dal nemico come degli obiettivi interessanti. Di conseguenza, si era stabilita una differenziazione tra comuni tenuti a creare degli organismi di protezione e quelli che non erano sottoposti a questo obbligo. Specialmente per questi ultimi, la costruzione di rifugi non era obbligatoria.
 - b) Si ammetteva che gli organismi locali di protezione fossero in regola generale, in grado di far fronte con i loro propri mezzi, ai danni causati nei confini comunali.
- Era previsto pure un aiuto regionale senza che esso fosse garantito.

Oggigiorno invece bisogna ammettere che una catastrofe supererebbe immediatamente i confini e i mezzi a disposizione degli organismi comunali della protezione civile e che una direzione intercomunale composta da personale specializzato risponda a una necessità impellente.

c) La concezione del 1962-1963 ammetteva anche la possibilità di mettere la popolazione in stato d'allarme in modo sufficientemente rapido da permetterle di raggiungere i rifugi prima che gli effetti delle armi si facessero sentire. La rapidità dei veicoli spaziali pilotati, ma specialmente di quelli che non lo sono, (veicoli spaziali teleguidati) come pure la portata delle armi terrestri incendiarie, non permettono più al giorno d'oggi d'allarmare la popolazione con la necessaria tempestività.

d) La legislazione 1962-1963 teneva inoltre in considerazione l'impiego d'armi a distruzione massiccia, senza tuttavia prevedere una protezione dai loro effetti secondari e delle loro conseguenze (per es. piogge radioattive, uso di armi chimiche, ecc.).

Si può quindi concludere che la concezione della protezione civile degli anni 1962-1963 era basata sull'idea fondamentale di *«salvare e guarire»* in caso di catastrofi, mentre *la funzione di prevenzione* del servizio di protezione civile, era relegata in secondo piano.

2. La nuova concezione della protezione civile svizzera presentata da poco sotto la forma d'uno studio approfondito, si prefigge ora due scopi principali:

a) contribuire in larga misura a impedire un attacco contro il nostro paese. In qualità di organismo indispensabile per una difesa efficace del paese, esso deve contribuire a far ritenere una guerra contro la Svizzera come un'impresa troppo onerosa.

b) assicurare le migliori condizioni per permettere alla popolazione di sopravvivere, anzi di continuare a vivere nel caso in cui il nostro paese fosse teatro di una guerra. Per raggiungere questo scopo, bisogna studiare le condizioni marginali in maniera completa e approfondita, tenendo conto delle tendenze evolutive probabili e possibili per il prossimo avvenire.

Si tratta soprattutto:

-
- a) degli aspetti della guerra, in particolare degli effetti delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, ma anche dell'uso di armi classiche moderne, come pure lo studio sul carattere della catastrofe in sé.
 - b) delle particolarità svizzere, specialmente dei mezzi in effettivi in materiale come pure delle risorse finanziarie disponibili, dei fattori circostanziali soprattutto sul piano delle costruzioni, dell'economia e della densità della popolazione.
 - 3. Una serie di principi generali da considerare come il fondamento per lo studio della nuova concezione della protezione civile, sono maturati a tal punto che saranno oggetto di decisioni.

Ora, questi principi sono determinanti per tutte le altre misure che ne derivano in un ordine logico. Queste decisioni fondamentali concernono l'azione seguente:

- a) evitare gli effetti immediati di guerra.

Il fatto di evitare il più possibile gli effetti immediati della guerra, implica le seguenti misure:

- ogni abitante deve disporre di un posto protetto in un rifugio,
 - per la popolazione civile, bisogna pianificare, preparare e assicurare un ordine d'occupazione dei rifugi, che sia proporzionato al pericolo imminente e che verrà adottato a titolo di precauzione e per gradi,
 - i rifugi devono poter restare chiusi ermeticamente durante lunghi periodi e permettendo ai loro occupanti di sopravvivere. A questo scopo i rifugi devono essere edificati come costruzioni chiuse da tutti i lati, semplici e robusti e che contengono le installazioni tecniche necessarie.
 - per la popolazione l'evacuazione nei rifugi dev'essere fatta verticalmente. Quest'ultima assicura, con la più grande rapidità, la migliore sicurezza.

- b) Aspetti economici.

Bisogna tener conto delle seguenti considerazioni:

- una protezione assoluta è impossibile. Nel punto centrale di una esplosione nucleare gli occupanti dei rifugi non hanno alcuna possibilità di sopravvivere anche se rilevanti spese vengono effettuate.

Per contro, le possibilità aumentano sensibilmente per gli occupanti dei rifugi che si trovano nelle zone marginali rispetto al punto centrale dell'esplosione.

- le misure di protezione civile prese nell'ambito delle costruzioni sul piano dell'organizzazione, devono completarsi in maniera da ottenere assieme l'optimum di efficacità,
- bisogna utilizzare tutte le possibilità di protezione esistenti. A questo scopo è indispensabile, prima di tutto, costruire dei rifugi pubblici che possano essere usati a scopi multipli, combinati con delle autorimesse sotterranee o negozi sotterranei, costruzione di gallerie che servono da rifugio),
- il fatto di permettere a delle persone di uscire indenni da un avvenimento catastrofico, ha delle ripercussioni finanziarie ed economiche. Un posto protetto in un rifugio costa tra i Fr. 500.— e i Fr. 900.—. Per accogliere un ferito in un posto sanitario di soccorso, bisogna invece prevedere una spesa di ca. Fr. 14.000.—.

c) Aspetti umani.

- nella misura del possibile, bisogna conservare la comunità che si è creata naturalmente e in particolare la comunità familiare.
- tutti devono avere le medesime possibilità di sopravvivere. Misure efficaci dalla direzione e dagli organi di soccorso, devono assicurare a tutti gli occupanti di un rifugio, le identiche condizioni di esistenza.

4. Per ciò che concerne le costruzioni e l'organizzazione, le misure prese (nel limite di un piano generale equilibrato e previsto a lunga scadenza) devono mirare a degli scopi intermedi ed a un obiettivo finale:

a) Misure di costruzione.

- completare il numero insufficiente attualmente di posti protetti con la messa in funzione di una pianificazione generale nell'ambito comunale. Queste pianificazioni implicano tra gli altri compiti, anche la preparazione di rifugi di fortuna, fintanto che l'obiettivo finale sia stato raggiunto.
- Determinare le norme ottimali concernenti la capacità e il grado di protezione dei rifugi.

b) Misure riguardanti l'organizzazione.

- Preparare, organizzare e dirigere il soggiorno nei rifugi.
 - Misure metodiche di salvataggio, d'approvvigionamento e di soccorso in favore delle vittime di una catastrofe.
 - Intensificare la formazione di quadri per gli organismi locali di protezione per la direzione regionale.
5. L'applicazione della nuova concezione comporterà (e ciò è evidente) degli importanti adattamenti. A questi ultimi ci si dovrà adattare progressivamente. Ciò che è stato fatto e si è imparato nella concezione del 1962-1963 non deve essere considerato erroneo e senza valore. Le spese effettuate finora non sono investimenti inutili.

La concezione della protezione civile svizzera del 1970 sarà sottoposta prossimamente alla decisione del Consiglio federale. Resta ancora a sapere se quest'ultimo desidera apportare delle modifiche e quali e se sottoporrà questa concezione alle Camere federali data l'importanza del documento come parte integrante della difesa generale.

Da «Protezione civile», novembre 1970